

QUESITO n. 6

E' pervenuto a questo Ente Aggiudicatore il quesito testualmente riportato:

La scrivente Impresa formula il seguente quesito:

“Relativamente alla prescrizione contenuta nel Disciplinare di gara al punto II.3.1 “.... *l’offerta tecnica non dovrà recare varianti... che comportino modifiche di tracciato...*” chiediamo:

- a. Se tale prescrizione è da intendersi come divieto assoluto di apportare variazioni planimetriche del tracciato del binario di raddoppio e dei binari di stazione;
- b. Se invece è consentito apportare modeste variazioni di tracciato, utili al miglioramento del progetto a base di gara, restando all’interno delle aree disponibili (aree ferroviarie e di esproprio).”

A tale richiesta di chiarimenti è stata data la risposta testualmente riportata:

“In relazione al quesito formulato nella Vostra nota indicata in oggetto si fa rilevare che il paragrafo II.3.1) del disciplinare di gara richiede testualmente che *“l’offerta tecnica non dovrà recare varianti che modifichino le impostazioni progettuali sostanziali dell’opera approvata e posta a base di gara, che diminuiscano i carichi di esercizio o che comportino modifiche di tracciato, la forma e la distribuzione dei locali degli edifici previsti nel progetto definitivo o che, comunque, richiedano nuove approvazioni urbanistico-ambientali, o che modifichino le prescrizioni impartite dagli enti competenti in sede di approvazione del progetto, a meno che non sia esplicitamente consentito nei successivi sub-elementi di valutazione al fine di ottemperare a specifiche prescrizioni degli Enti. Non saranno prese in considerazione, pertanto, le varianti che non risponderanno ai vincoli sopra indicati, ai sensi dell’art. 76, comma 4, D.Lgs. 163/2006 s.m.i.”*

Pertanto eventuali proposte progettuali migliorative dovranno essere formulate dai concorrenti in relazione ai requisiti e sub-requisiti individuati dalla *lex specialis* e nel rispetto dei suddetti vincoli.

